

Roma, 24 APRILE 2014

OGGETTO: *Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni*

L'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prevede che *“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*

Il comma 688 del medesimo articolo 1 dispone che il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”**
- **“3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”**

- **“3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”**
- **“3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”**

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell'attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“3962” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI”**
- **“3963” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI”**

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella **“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”** in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna **“importi a debito versati”** con le seguenti indicazioni:

- nello spazio **“codice ente/codice comune”**, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- nello spazio **“Ravv.”**, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio **“Acc”**, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio **“Saldo”**, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio **“Numero immobili”**, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio **“Anno di riferimento”**, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio **“Ravv.”** indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

IL DIRETTORE CENTRALE